

Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.28 DEL 21/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **cinquanta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Reggio Maria Maddalena - Presidente	Sì
2. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Franchini Anna - Consigliere	Sì
5. Tondini Chiara - Consigliere	Sì
6. Poli Roberto - Vice Sindaco	Sì
7. Mordente Marcello - Consigliere	Sì
8. Simoni Maria Rosa - Consigliere	Sì
9. Cefola Francesco - Consigliere	Sì
10. Codoro Maurizio - Consigliere	Giust.
11. Chierichetti Cinzia - Consigliere	Sì
12. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
13. Cececotto Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Reggio Maria Maddalena** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del regolamento della TASI e dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere Chierichetti che dice: *"Il regolamento deve essere fatto facendo partecipare la minoranza, anche con l'istituzione delle commissioni e vale lo stesso discorso fatto per il regolamento TARI, con il passaggio in commissione si risolvono comunque il 90% dei problemi"*.

Replica il Sindaco che dice: *"Voglio ricordare che il regolamento viene consegnato ai consiglieri dieci giorni prima della seduta consiliare e le minoranze avrebbero potuto valutare e far avere le loro osservazioni"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (**decorrenza dal 1° gennaio 2014**) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 e seguenti dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013, il quale demanda al Regolamento comunale adottato nell'ambito della potestà prevista ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) in particolare della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

ATTESO che la **TASI**:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO inoltre il citato decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU **(16 giugno e 16 dicembre)**;
- c) la prima rata è determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nell'anno precedente, mentre il versamento del saldo dell'imposta (seconda rata) è eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno.
- d) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- e) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;
- f) la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli;

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 682 della citata Legge di Stabilità n. 147/2013, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, così come da prospetto:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 51.500,00
Servizio di protezione civile	€ 3.410,00
Servizi di polizia locale	€ 44.002,00
Uffici demografici	€ 62.858,00
Servizi sociali	€ 25.886,00
Sgombero neve-salatura	€ 23.100,00
Manutenzione strade	€ 40.000,00
Manutenzione verde	€ 6.065,00
Gestione patrimonio comunale	€ 30.000,00
Personale dipendente per interventi sul territorio	€ 30.000,00
TOTALE	€ 316.821,00

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale composto da n. 15 articoli;
RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con i quali è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6/2013 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 5 (Cececotto Giuseppe, Chierichetti Cinzia, Franchini Anna, Grazioli Alessandro e Pinetti Umberto) espressi nei termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di approvare** il *"Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)"*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge di stabilità n. 147/2013, composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto** che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 4. Di pubblicare** il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" – Atti generali e all'Albo Pretorio del Comune;

5. **Di garantire**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
7. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2014;

Successivamente, con separata votazione n. 12 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VA

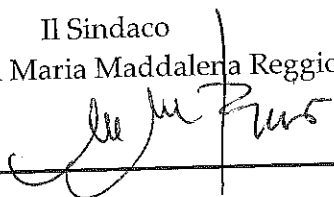
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

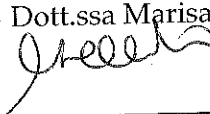
Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	10/07/2014	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott.Arch Maria Maddalena Reggio



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

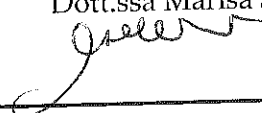


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 29/07/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.

Golasecca, li 29/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

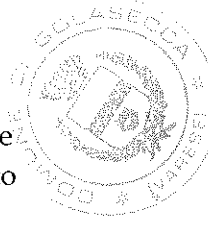


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Golasecca, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Golasecca, li _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Visto:

Golasecca, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

